

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N° 16000

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 23 luglio 2021, alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di 34;

- Visto il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165);
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario);
- Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- Visto lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ed in dettaglio:
 - l'art. 2, comma 3, lettera g) L'Istituto altresì: promuove e provvede alla formazione scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali anche in collaborazione con le Università; può conferire borse di studio e premi.";
 - l'art. 12, comma 4, lettera i), relativamente alle attribuzioni del Consiglio Direttivo: "adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e funzionamento interni";
 - l'art. 23, lettera f), il quale stabilisce che i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali e dei Centri Nazionali sono competenti in materia di borse di studio ed assegni di ricerca;
- Visto altresì l'articolo 39, comma 2, del Regolamento del Personale dell'INFN, che prevede l'adozione di specifici Disciplinari che regolamentino il personale in formazione di cui si avvale l'Istituto fra i quali, tra gli altri, i titolari di borse di studio;
- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo 1963 del 25 gennaio 1985 con la quale l'Istituto ha adottato il "Regolamento concernente il conferimento delle borse di studio, delle borse per laureandi italiani e delle borse di ricerca per stranieri" e la successiva deliberazione 2097 del 9 luglio 1985 "Integrazioni al Regolamento per il conferimento delle borse di studio";
- Considerata la necessità di adeguare il vigente Regolamento alle mutate esigenze operative dell'Istituto;
- Considerata quindi l'esigenza di adottare un nuovo Disciplinare in materia;
- Considerata la proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto;

con n. 34 voti a favore;

DELIBERA

1. Di adottare l'allegato "Disciplinare per il conferimento di borse di studio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Il Disciplinare di cui al punto 1 entra in vigore con successiva apposita disposizione presidenziale da emanarsi una volta completata la predisposizione e avvio della piattaforma informatica di gestione così come previsto nello stesso Disciplinare all'Art.18 (Norme transitorie).
3. Di abrogare, a far data dall'entrata in vigore di cui al punto 2, le deliberazioni del Consiglio Direttivo 1963 del 25 gennaio 1985 e 2097 del 9 luglio 1985 citate nelle premesse.

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

DISCIPLINARE per il conferimento di borse di studio

Art. 1 (Principi generali)

1. L'INFN provvede all'avviamento dei giovani alle attività di ricerca o di sostegno alla ricerca mediante il conferimento di diverse tipologie di borse di studio di cui all'Art. 2.
2. Le borse di studio sono volte a incoraggiare i giovani a svolgere studi, ricerche o attività di formazione nei settori istituzionali dell'INFN.
3. Sono conferite a seguito di concorsi pubblici per titoli, eventualmente integrati da colloquio e/o da presentazione di progetti di ricerca proposti dai candidati.

Art. 2 (Tipologia di borse e fonti di finanziamento)

1. L'INFN conferisce le seguenti tipologie di borse di studio:
 - a) borse di studio finanziate esclusivamente su fondi ordinari dell'Ente;
 - b) borse di studio finanziate o cofinanziate con fondi provenienti da specifici programmi o progetti di ricerca regionali, nazionali e internazionali o da enti privati previa stipula di apposito accordo, contratto o convenzione con l'INFN.
2. L'INFN può altresì concorrere al finanziamento di borse di studio conferite dalle Università o altri Enti per lo svolgimento di studi, ricerche o attività di formazione su tematiche coerenti con la propria attività istituzionale. La misura del finanziamento è individuata dal Direttore della Struttura interessata in modo coerente con l'interesse dell'INFN al raggiungimento dei propri obiettivi di studio e formazione.
3. L'Allegato 1 riporta i valori di riferimento per le borse di studio. L'importo delle borse di studio di tipo a) o tipo b) è deciso dal Direttore della Struttura interessata seguendo quanto indicato in Allegato 1. È possibile derogare a quanto ivi previsto quando diversamente stabilito da accordi, bandi o convenzioni con soggetti esterni che finanziano o cofinanziano la borsa o in caso di motivate ed autorizzate eccezioni.

Art. 3 (Durata)

1. La durata massima di una singola borsa presso l'INFN non può superare i due anni.
2. La durata complessiva di fruizione di borse finanziate esclusivamente su fondi ordinari dell'Ente non può in ogni caso essere superiore a due anni.
3. Nel caso in cui il vincitore di una borsa INFN di tipologia di cui all'art 2 comma 1 a) abbia già usufruito di borse INFN per un periodo inferiore a due anni, la nuova borsa potrà essergli attribuita fino al raggiungimento del suddetto limite.

4. Il Direttore della Struttura, sentito il responsabile dell'attività di studio e/o formazione, può proporre la proroga della borsa. Tale proroga non potrà essere superiore a 6 mesi, potrà essere concessa una sola volta, e dovrà comunque rispettare la durata complessiva di fruizione di 24 mesi. La richiesta dovrà essere sottoposta ai componenti della Giunta esecutiva dell'INFN e approvata dal Presidente.

Art. 4 (Cumulo ed incompatibilità)

1. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse, né con assegni di ricerca o altre sovvenzioni di analoga natura.

2. Le borse di studio non possono essere cumulate neppure con redditi professionali o stipendi e retribuzioni di qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

3. A nessun titolo possono essere attribuiti al borsista, oltre l'importo della borsa ed eventuali premi previsti dal bando, compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni dell'INFN.

4. Le borse di studio di cui all'Art. 2 commi 1.a e 1.b non possono essere attribuite a candidati o candidate che abbiano già fruito di assegni di ricerca o che abbiano già prestato servizio con contratti di lavoro o che abbiano fruito di posizioni post-doc o equivalenti presso l'INFN, le Università, altri Enti di Ricerca o istituzioni scientifiche estere che abbiano lo stesso livello di titolo di studio come requisito di ammissione.

Art. 5 (Attribuzione ed utilizzazione delle risorse)

1. Il Consiglio Direttivo dell'INFN, in sede di approvazione del bilancio di previsione, determina il numero, la durata e l'importo delle borse di studio da mettere a concorso con bandi nazionali finanziate con fondi ordinari dell'ente.

2. Possono altresì essere messe a concorso borse di studio e ricerca da svolgersi presso specifiche Strutture dell'INFN. Dette borse graveranno sui fondi del Direttore della Struttura interessata ovvero su fondi provenienti da specifici programmi o progetti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali o da accordi, contratti o convenzioni stipulati dall'INFN con altri enti.

Art. 6 (Modalità di conferimento delle borse)

1. Le borse di studio sono conferite a seguito di concorsi pubblici per titoli ed eventuale colloquio.

2. L'avviso di data e luogo dell'eventuale colloquio e l'elenco degli ammessi vengono pubblicati, almeno quindici giorni prima della discussione, alla pagina web del bando o nel bando stesso. La pubblicazione dell'avviso alla pagina web indicata vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale a tutti i candidati ammessi, senza obbligo di ulteriore comunicazione da parte dell'INFN.

3. Le selezioni dei candidati e il conferimento delle borse avvengono nel rispetto di principi di pubblicità, trasparenza ed efficienza.

4. L'INFN si avvale di tecnologie informatiche per lo svolgimento delle procedure e per la diffusione dei bandi per il conferimento delle borse.

Art. 7 (Requisiti di ammissione)

1. I requisiti di ammissione per ciascuna tipologia di borsa sono riportati nella tabella di cui all'Allegato n. 1 del presente disciplinare. Sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto e siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dai relativi bandi.

2. Il titolo di studio deve essere conseguito presso Scuole Secondarie di Secondo Grado, Istituti Tecnici Superiori, Università o Istituti Superiori Italiani¹ o presso Università o Istituti Superiori stranieri. Nel caso in cui il titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso sia stato conseguito all'estero, deve essere presentata una documentazione dettagliata del percorso formativo per consentire al Direttore della Struttura proponente la dichiarazione di equivalenza, ai soli e limitati fini della partecipazione al suddetto concorso.

3. Tutti i requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. La valutazione del possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione al concorso è affidata al Direttore della struttura interessata.

4. I termini massimi dal conseguimento del diploma, laurea o dottorato di ricerca sono riportati, per ciascuna tipologia di borsa, nella tabella di cui all'allegato n. 1 del presente disciplinare. Tali termini possono essere aumentati, a fronte di specifiche e documentate motivazioni, nei casi di seguito elencati:

- a) in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio;
- b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata di congedo utilizzato per ogni figlio;
- c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni o di servizio militare: di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati.

5. A fronte di specifiche e motivate esigenze, su richiesta del Direttore della Struttura proponente, la Giunta Esecutiva può autorizzare l'emissione di bandi di concorso anche in deroga a quanto qui previsto ai commi 1 e 4.

Art. 8 (Bandi di concorso)

1. I bandi di concorso, nelle versioni italiano e inglese, sono emanati con disposizione del Presidente dell'INFN, pubblicati sul sito web dell'Amministrazione Centrale ed, eventualmente, pubblicizzati su altri siti web della Struttura interessata e su altri siti istituzionali e non istituzionali.

2. I bandi stabiliscono durata e importo della borsa, requisiti di ammissione, termini e modalità della presentazione delle domande, modalità di attribuzione dei punteggi e/o criteri di valutazione del candidato/a e/o del progetto presentato. Nel caso in cui sia prevista la presentazione di un progetto di ricerca, il bando ne stabilisce le modalità di presentazione e i criteri di valutazione.

Art. 9 (Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate e trasmesse all'INFN esclusivamente in via telematica, accedendo all'apposita procedura informatizzata alla pagina web del bando entro e non oltre il termine stabilito nel bando di concorso.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

- curriculum vitae eventualmente corredato da un elenco delle pubblicazioni (ove previsto dal relativo bando di concorso), redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

¹ Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382" (art. 22, comma 1 della Legge 240/2010).

- copia di un valido documento di riconoscimento che il candidato dovrà esibire al momento del colloquio (ove quest'ultimo sia previsto nel bando di concorso).
3. Al fine della valutazione dei titoli e sulla base dei limiti eventualmente stabiliti nel relativo bando di concorso, il/la candidato/a può allegare alla domanda tutti i documenti, i titoli e le pubblicazioni che ritenga opportuno presentare nel proprio interesse.
 4. Ove previsto dal bando di concorso, il/la candidato/a può inoltre indicare nella domanda nome e cognome, affiliazione professionale ed indirizzo di posta elettronica di un numero massimo di Referenti stabilito dal bando di concorso, i quali avranno la possibilità di inviare per via telematica una lettera di presentazione ciascuno.
 5. Nel caso in cui un/una candidato/a che intenda partecipare a procedure di selezione sia parente entro il quarto grado, affine entro il secondo grado, convivente o coniuge di un/una dipendente o associato/a con incarico di ricerca nell'INFN, dovrà indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso, specificando la struttura di appartenenza del parente.
 6. L'eventuale esame colloquio può svolgersi anche in forma telematica. A richiesta dei candidati e previa autorizzazione del Direttore della Struttura che ha emesso il bando, sarà possibile svolgere il colloquio telematico presso una delle Strutture dell'INFN.

Art. 10 (Commissioni esaminatrici)

1. Per ogni concorso previsto presso ciascuna Struttura dell'INFN, viene nominata dal Presidente dell'Istituto, con propria disposizione, sentito il Direttore della Struttura medesima, una Commissione esaminatrice, composta da un presidente e da due o più componenti, garantendo, salvo motivata impossibilità, l'equilibrio di genere. Sia per il Presidente che per i singoli componenti possono essere nominati dei supplenti, che intervengono in caso di impedimento degli effettivi.
2. Su richiesta del Direttore della Struttura interessata, la commissione esaminatrice di un concorso per il conferimento di una borsa di studio può coincidere con quella già in carica per i concorsi relativi al conferimento degli assegni di ricerca con le facoltà previste dall'art. 11 co. 1 del Disciplinare per il conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca dell'INFN e per la partecipazione al finanziamento di assegni.
3. Con specifico riferimento alle caratteristiche della borsa di studio da conferire e con quanto previsto nel relativo bando, la Commissione adotta preliminarmente i criteri ed i parametri ai quali attenersi per la valutazione dei candidati. La valutazione dei titoli precede l'eventuale esame colloquio.
4. Fra i requisiti in possesso del candidato, in base alla tipologia di borsa di studio, sono valutabili: il voto di diploma o di laurea o titolo equivalente conseguito all'estero, i diplomi di specializzazione conseguiti in Italia o all'estero, lo svolgimento di una documentata attività presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all'estero; eventuali pubblicazioni o altri documenti. La commissione attribuisce fino a 60 punti per i titoli e 140 per il colloquio per i concorsi con esame-colloquio e fino a 200 punti per concorsi per soli titoli.
5. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. L'esame-colloquio, ove effettuato, verte su argomenti generali riferibili al tema della borsa, sulle esperienze maturate, sulle pubblicazioni o documenti eventualmente presentati e su eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal relativo bando di concorso. L'esame colloquio vale fino a un massimo di 140 punti. L'esame colloquio non si intende superato se il/la candidato/a non ha ottenuto la votazione minima di 98 punti stabilita per il superamento dell'esame-colloquio stesso. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nell'esame-colloquio.

7. Per tutte le tipologie di bando sono ammessi nella graduatoria finale solo i/le candidati/e che hanno raggiunto un punteggio minimo di 140 punti totali.

8. La composizione della commissione esaminatrice è pubblicata sul sito dell'Ente.

Art. 11 (Graduatoria)

1. Al termine di ogni riunione la Commissione redige il relativo verbale. Al termine dei lavori la Commissione redige il verbale finale contenente la graduatoria dei candidati. Ove sia previsto l'esame-colloquio, la graduatoria includerà solo i candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo stabilito all'art. 10 comma 6 per il superamento dell'esame-colloquio stesso.

2. A parità di votazione complessiva ha la precedenza in graduatoria nell'ordine:

- il/la candidato/a con voto di diploma o laurea più elevato;
- in caso di esame-colloquio, il candidato con il punteggio-colloquio più alto;
- il/la candidato/a che, a parità di merito e a parità di titoli, risulti vincitore in base ai titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del Dpr n. 487 del 1994 e s.m.i.;
- in caso di ulteriore parità, il candidato/a più giovane.

3. Risultano vincitori i candidati che sono compresi entro il numero di borse messe a concorso, secondo l'ordine della graduatoria formata.

4. Il giudizio della Commissione è insindacabile; gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito, previa istruttoria effettuata dagli appositi uffici dell'Amministrazione Centrale, sono approvati con deliberazione della Giunta Esecutiva su delega del Consiglio Direttivo e resi pubblici sul sito web del concorso.

5. Le graduatorie sono utilizzabili entro un anno dalla delibera di approvazione dei relativi atti. Tali graduatorie potranno essere eventualmente utilizzate, entro il termine predetto, solo ed esclusivamente per l'attribuzione di borse di studio che abbiano ad oggetto la stessa tipologia e lo stesso tema di borsa, attestata tramite comunicazione ufficiale da parte del Direttore della Struttura dell'INFN interessata.

6. La Commissione deve concludere i lavori entro due mesi dalla data di nomina. In caso di motivato impedimento e su richiesta della Commissione, il Direttore della Struttura interessata può concedere una proroga fino al massimo di ulteriori due mesi.

Art. 12 (Conferimento delle borse)

1. La graduatoria finale viene resa pubblica mediante pubblicazione alla pagina web del bando. I vincitori riceveranno apposita comunicazione via email all'indirizzo indicato in domanda che i candidati sono tenuti a monitorare.

2. Le borse sono conferite con disposizione del Presidente dell'INFN. L'importo della borsa, nella misura annua stabilita nel bando, viene corrisposto in rate mensili posticipate. Il borsista, inoltre, fruirà del servizio mensa con le modalità previste per il personale dell'INFN nella Struttura interessata.

3. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del conferimento della borsa di cui al comma 1, il vincitore, pena la decadenza dall'attribuzione della borsa, dovrà far pervenire i moduli di accettazione della borsa alle condizioni indicate o l'eventuale rinuncia.

4. L'attività dovrà iniziare entro il termine stabilito nella comunicazione di conferimento della borsa, salvo motivati impedimenti. L'eventuale posticipo della data di avvio della borsa, espressamente autorizzato dal componente della Giunta Esecutiva dell'INFN delegato, non può superare la durata della borsa stessa e comunque un massimo di 12 mesi. La borsa decade inderogabilmente dopo tale termine.

5. Le borse che si rendano disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori possono essere assegnate, con disposizione del Presidente, ai candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito.

6. Nel caso in cui il vincitore rinunci alla borsa di studio dopo aver iniziato la sua attività, la borsa potrà essere assegnata per il periodo rimanente previsto secondo le modalità di cui al comma precedente.

Art. 13 (Obblighi del borsista)

1. Il/la borsista ha l'obbligo:

- di iniziare la propria attività alla data di cui al precedente articolo 11, comma 4, presso la sede indicata nella lettera di conferimento;
- di svolgere regolarmente ed ininterrottamente la propria attività per l'intero periodo di durata della borsa;
- di predisporre, al termine di ogni anno di godimento della borsa di studio e alla scadenza della borsa stessa, una relazione sintetica sull'attività svolta e di indirizzarla al Direttore della Struttura interessata, vistata dal Responsabile dell'attività di studio e/o formazione.
- di osservare tutte le norme interne, in modo particolare il Codice Etico e il Codice di Comportamento dell'INFN.

2. Il/la borsista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine allo svolgimento dell'attività di formazione prevista dalla borsa, può, con motivato provvedimento del Presidente dell'INFN, essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma viene adottato su proposta del Direttore della Struttura interessata.

4. L'attività prevista dalla borsa è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale oltre i 30 giorni e conseguentemente prorogata per un uguale periodo.

5. Possono essere giustificati il ritardo nella presa di servizio e l'interruzione della borsa solo se dovuti a gravi motivi di salute, maternità, causa di forza maggiore, debitamente comprovati.

6. In ogni caso, qualsiasi richiesta di sospensione e di proroga dell'attività prevista dalla borsa per documentati e gravi motivi o malattia dovrà essere sottoposta all'autorizzazione del componente della Giunta Esecutiva dell'INFN delegato, previa richiesta del Direttore della Struttura, sentito il responsabile dell'attività di studio e/o formazione.

Art. 14 (Modalità di rinnovo)

1. Il Direttore inoltrerà agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale dell'INFN la relazione di cui all'Art. 13 con propria nota contenente la richiesta motivata di rinnovo.
2. Il Presidente dell'Istituto con propria disposizione, sulla base della relazione e della motivata richiesta del Direttore, provvede al rinnovo della borsa per un ulteriore periodo, se previsto dal bando.
3. In caso di motivato giudizio sfavorevole sull'attività svolta da parte del Direttore della Struttura dell'INFN o in difetto della relazione del borsista, il Presidente con propria disposizione dichiara decaduto/a il/la borsista.

Art. 15 (Fruizione di attrezzature e servizi di Struttura e disciplina delle missioni)

1. Il/la borsista si avvale, per lo svolgimento della propria attività, della sede e delle attrezzature della Struttura assegnata ed usufruisce dei servizi del personale INFN nel rispetto dei regolamenti dell'Ente e secondo le norme vigenti nella Struttura stessa.
2. Il/la borsista inviato/a in missione, per motivi connessi all'attività prevista dalla borsa, gode del trattamento di missione secondo le norme e con le modalità previste per il personale.

Art. 16 (Proprietà intellettuale)

1. I diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto dell'INFN appartengono in via esclusiva all'INFN che ne potrà liberamente disporre, fermo restando il diritto morale riconosciuto dalla legge all'autore dell'opera o dell'invenzione².

Art. 17 (Trattamento dei dati personali)

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione delle attività concorsuali e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dettata per lo svolgimento di tali attività.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e successivamente trattenuti ai soli fini di archiviazione.

L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica la cancellazione e la limitazione degli stessi ed il diritto di opporsi al loro trattamento; garantisce altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato.

Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: email: presidenza@presid.infn.it

Responsabile della Protezione dei Dati: email: dpo@infn.it .

Art. 18 (Norme transitorie)

² Per qualsiasi ulteriore aspetto relativo alla disciplina della proprietà intellettuale si rimanda al "Disciplinare per la tutela, lo sviluppo, la valorizzazione delle conoscenze dell'INFN", approvato con Deliberazione del C.D. n. 13679 del 23 aprile 2015 e ss.mm.ii.

Il presente disciplinare entrerà in vigore a seguito di apposita disposizione presidenziale da emanarsi una volta completata la predisposizione e avvio della relativa piattaforma informatica di gestione di cui all'art. 9 c.1.

Allegato n. 1

Tipologia borse di studio

Importo borse di studio – minimo e massimo valori di riferimento

Borse per diplomati Scuola Secondaria di Secondo Grado: 800-1000 euro/mese

Compenso netto mese stimato* erogato al borsista	Compenso lordo annuo erogato al borsista	Costo stimato* complessivo all'anno per l'Istituto
€800,00	€10.000,46	€9.548,50
€1.000,00	€13.431,07	€13.270,71

Titolo di studio richiesto: diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado

Fruibile entro 3 anni dal conseguimento dal diploma;

Borse per studenti ITS o altri master equivalenti o laureandi triennali: 1000-1200 euro/mese

Titolo di studio richiesto: Diploma Tecnico Superiore o laurea di primo livello

Fruibile entro 4 anni dal conseguimento del diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado e regolarmente in corso all'università o in percorsi formativi ITS;

Compenso netto mese stimato* erogato al borsista	Compenso lordo annuo erogato al borsista	Costo stimato* complessivo all'anno per l'Istituto
€1.000,00	€13.431,07	€13.270,71
€1.200,00	€16.901,69	€17.036,33

Diplomati ITS o altri master equivalenti, laureati triennali, laureandi e laureati magistrali: 1200-1350 euro/mese

Titolo di studio richiesto: Diploma Tecnico Superiore o Master equivalenti, Laurea di primo livello

Fruibile entro 3 anni dal conseguimento del titolo o iscritti regolarmente al corso di laurea magistrale;

Compenso netto mese stimato* erogato al borsista	Compenso lordo annuo erogato al borsista	Costo stimato* complessivo all'anno per l'Istituto
€1.200,00	€16.901,69	€17.036,33
€1.350,00	€19.630,61	€19.997,21

Laureati magistrali: 1350-1500 euro/mese

Titolo di studio richiesto: Laurea magistrale

Fruibile entro 2 anni dal conseguimento del titolo.

Compenso netto mese stimato* erogato al borsista	Compenso lordo annuo erogato al borsista	Costo stimato* complessivo all'anno per l'Istituto
€1.350,00	€19.630,61	€19.997,21
€1.500,00	€22.221,27	€22.808,08

I valori sopra-indicati possono essere variati nel caso di borse cofinanziate e regolate da accordi o convenzioni con soggetti esterni.

***Calcolo basato su base annua secondo normative fiscali vigenti nell'anno 2021**

Allegato n. 2

Schema di bando in italiano

*Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare*



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO

DI (N.) BORSA DI STUDIO PER....

(Diplomati, laureati, ecc...)

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Bando per il conferimento di (n.) borsa di studio per.....(diplomati, laureati, ecc...)

E' indetto un concorso pubblico per **titoli ed esame colloquio** a n.... borsa di studio per (diplomati, laureati, ecc...) da usufruire presso la Sezione di _____ dell'INFN sul seguente tema (o sulla seguente attività):

"tema della borsa o attività della stessa"

La durata della borsa di studio è di _____, eventualmente rinnovabile. L'importo annuo lordo della borsa è stabilito nell'importo annuo lordo di € _____.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

- es. diploma, laurea, master o dottorato (quest'ultimo nel caso si tratti di borse post-doc o simili);
- (indicazione di altri eventuali requisiti richiesti per la partecipazione al concorso).

Il titolo di studio deve essere stato conseguito da non più di....

Tale termine può essere aumentato nei casi di seguito elencati e le motivazioni dell'estensione dovranno essere debitamente documentate nella domanda:

- a) in caso di maternità: di 18 mesi per ogni figlio;
- b) in caso di congedo parentale: del periodo pari alla durata di congedo utilizzato per ogni figlio;
- c) in caso di lunga degenza ospedaliera, di lunga malattia oltre i 90 giorni o di servizio militare: di un periodo pari alla durata dei singoli eventi considerati.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere compilate e trasmesse all'INFN per via telematica tramite il sito internet _____ entro e non oltre il _____.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

- un curriculum vitae, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- un elenco delle eventuali pubblicazioni (ove previsto in base alla tipologia di borsa);
- copia di un valido documento di identità (che il/la candidato/a dovrà esibire al momento del colloquio).
- ove previsto in base alla tipologia di borsa indicazione di nome, cognome, affiliazione professionale ed e-mail di un massimo di n..... Referenti, i quali potranno inviare una lettera di presentazione ciascuno entro il termine di n.... giorni dalla data di scadenza del presente bando di concorso

Al fine della valutazione dei titoli, il candidato può allegare alla domanda i seguenti documenti:

-

Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato deve stampare la domanda, firmarla e consegnarla il giorno stabilito per lo stesso.

La commissione esaminatrice dispone complessivamente di n. 200 punti così ripartiti:

- 60 punti per i titoli;
- 140 punti per l'esame-colloquio.

L'esame-colloquio non si intende superato se il candidato non ha ottenuto la votazione di almeno 98/140

Il candidato o la candidata entra in graduatoria solo se consegue una votazione minima totale di 140 punti.

L'avviso di data, ora e luogo dell'eventuale colloquio sarà pubblicato, almeno quindici giorni prima della discussione, alla pagina web del bando.

Il candidato o la candidata, ai fini della partecipazione al bando di concorso, può chiedere di espletare l'eventuale esame colloquio in videoconferenza. Se necessario, per problematiche tecniche, la videoconferenza potrà essere svolta presso la seguente struttura INFN : per la quale verrà emessa esplicita autorizzazione.

La graduatoria finale viene resa pubblica mediante pubblicazione alla pagina web del bando e, in ogni caso, i candidati interessati riceveranno tramite e-mail un'ulteriore comunicazione dell'esito del concorso.

Il presente concorso pubblico è finanziato a valere sui fondi _____ .

Titolare del Trattamento: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare: email: presidenza@presid.infn.it

Responsabile della Protezione dei Dati: email: dpo@infn.it

In conformità a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di più strumenti informatici, esclusivamente per la gestione delle attività concorsuali e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare dettata per lo svolgimento di tali attività.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. I dati sono conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura selettiva e successivamente trattenuti ai soli fini di archiviazione.

L'INFN garantisce ad ogni interessato l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione e la limitazione degli stessi ed il diritto di opporsi al loro trattamento; garantisce altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante del Trattamento dei dati personali circa il trattamento effettuato.

Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente bando, si fa rinvio al Disciplinare per il conferimento delle Borse di Studio dell'INFN che costituisce parte integrante del presente bando ed è disponibile sul sito:

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Zoccoli)

Allegato n. 3

Schema di bando in inglese

*Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare*



Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

CALL TO AWARD (N.)
SCHOLARSHIP(S) FOR...
(UNDERGRADUATE/GRADUATE STUDENTS,...)

NATIONAL INSTITUTE FOR NUCLEAR PHYSICS

Call to award for (n.) scholarship(s)

The President of National Institute of Nuclear Physics announces a public selection procedure, based on qualifications and interview, for the assignment of (n.) scholarship(s) for (es.) *undergraduate, graduate, postdoctoral students, etc...*) conducting research at the INFN Structure of in the following topic:

“(please specify the topic or the activity of the scholarship)”

The scholarship will last.....year(s) and is renewable. The annual gross salary is € .

Applicants must hold “(please specify all the admission requirements)

- es. certificates, type of degree, doctorate degree, etc...

The degree must have been obtained no more than (n.) years before the application deadline.

The time limit of __ years since the awarding of the Ph.D. degree / Master-level degree, if requested, may be extended in the case of:

- Maternity (18 months for each child born before or after the Ph.D. graduation);
- Paternity (effective time of leave taken for each child born before or after the Ph.D. graduation);
- National or Military Service (effective time of leave taken after the Ph.D. graduation);
- Long-term illness, i.e. over 90 days, (effective time of leave taken for each incident occurred after the Ph.D. graduation).

Applications must be submitted electronically using the online application system by (date) at the latest, at the following website.....:

Applications must include:

- a self-certified curriculum vitae to be completed in accordance with *art. 46 and 47 of Presidential Decree 445/2000 and subsequent amendments and additions*;
- a copy of a valid identity document
- a publication list (*if required*)
- (*if required according to the type of scholarship*) the indication of first name, surname, affiliation and e-mail of (n.) referees, which may upload a reference letter within (n.) days from the expiration date of the announcement.

Applicants may also include the following documents: (*it depends on the type of scholarship*)

After completing the online application, candidates must print and sign the receipt and bring it on the day of the interview.

Evaluation Committee will have a maximum of n.200 points at its disposal, divided as follows:

- 60 points to assess qualifications;
- 140 points to assess the interview.

The threshold to be reached in order for applicants to pass the interview will be 98/140. Only candidates with a final score above 140 will be valuable ranked.

The date, time and venue of the interview (*if required*) and the list of the admitted candidates will be published 15 days before the dissertation at the website of the call. Such a publication represents an official notification to all the admitted candidates, with no obligation of further communications from INFN.

Anyway, selected candidates will be informed about the publication of the admission list by e-mail.

The INFN does not assume any responsibility for non-receipt or failure to read the email.

At the end of the selection process, the results will be published at the website of the call and, in any case, candidates will be informed by e-mail about the result of their interview.

This public selection procedure is funded by _____ .

Data Controller: National Institute of Nuclear Physics: email: presidenza@presid.infn.it. Data Protection Officer: email: dpo@infn.it . In accordance with the provisions of Art. 13 of the EU Regulation 2016/679, the requested personal data will be collected and processed, also with the use of multiple IT tools, exclusively within the call and in compliance with the legal regulation for these activities. The provision of data is necessary to evaluate the participation requirements and qualifications and their non-indication may preclude such an assessment. The data shall be kept just for the selection period and subsequently retained for storage purposes only. The INFN guarantees that everybody can access to personal data concerning them, as well as the rectification, the deletion and limitation of the same and the right to object to their processing; it also guarantees the right to file a complaint with the Data Processing Authority about the processing carried out. For all other aspects not provided in this call, please refer to the INFN Regulations for research grants of (date) and s.m.i., which form an integral part of the present call and are available at the website

For all other aspects not provided in this call, please refer to INFN Regulation for scholarship of (date) and its subsequent amendments and additions, which form an integral part of the present call and is available at the website:

THE PRESIDENT

(Prof. Antonio Zoccoli)